



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2
88022 Curinga(CZ)
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

ORDINANZA Nr. 69 DEL 20.12.2017

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE “ARRIVA LA SLITTA DI BABBO NATALE”
ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA
MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	AMMINISTRAZIONE COMUNALE	Protocollo		Data	19.12.2017
Località	PIAZZA SAN FRANCESCO.				
Periodo di validità	28 DICEMBRE 2017				

Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00 DI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017
--------------------	---

Motivo	MANIFESTAZIONE “ARRIVA LA SLITTA DÌ BABBO NATALE”
--------	---

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Atteso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	1. PIAZZA SAN FRANCESCO
Orario di validità	DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00 DI GIOVEDÌ 28 DICEMBRE 2017 e comunque fino al termine della manifestazione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura dell'U.T.C. settore Manutenzione, che dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Al termine della manifestazione dovrà essere rimossa la segnaletica stradale, le transenne e gli eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

- ▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- ▲ Responsabile Ufficio Tecnico Comunale- Settore Manutenzione – Sede

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria . In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 20.12.2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Vice Com. Cannella Antonino

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)